


ART. 335, COMMA 1 C.P.P.: 'IL PUBBLICO MINISTERO ISCRIVE IMMEDIATAMENTE NELL'APPOSITO REGISTRO CUSTODITO PRESSO L'UFFICIO, OGNI NOTIZIA DI REATO CHE GLI PERVIENE O CHE HA ACQUISITO DI PROPRIA INIZIATIVA NONCHE', CONTESTUALMENTE O DAL MOMENTO IN CUI RISULTA, IL NOME DELLA PERSONA ALLA QUALE IL REATO STESSO E' ATTRIBUITO'



Corte Suprema di Cassazione SS.UU. 4319/14

'Esorbita dai poteri del Giudice per le indagini preliminari e costituisce, pertanto, atto abnorme, sia l'ordine di imputazione coatta ex art. 409, comma 5, cod. proc. pen. nei confronti di persona non indagata, sia il medesimo ordine riferito all'indagato per fatti diversi da quelli per i quali il Pubblico Ministero abbia richiesto l'archiviazione'



L' **a v v e r b i o** 'immediatamente' rappresenta e materializza la tempistica che deve guidare le iscrizioni; cadenza e scandisce l'attività del Pubblico Ministero. Nella realtà, giudiziaria, però, non è così.

Immaginiamo la torre di controllo che comunica al pilota il decollo immediato del suo aeroplano: detta prescrizione non ha nulla di discrezionale. Il medico prescrive di **i n t e r r o m p e r e** 'immediatamente' la terapia: quanto tempo passerà prima che ciò accada? Il comandante di una nave ordina di invertire immediatamente la rotta: detta operazione avrà lo stesso risultato se la virata verrà effettuata con ritardo?

È fuor di dubbio, infatti, che il contrario di **i m m e d i a t a m e n t e** sia 'lentamente', con calma. La Suprema Corte di Cassazione, di fatto, avallando la volontà del Pubblico Ministero di sottrarsi all'imperatività della norma, ha pronunciato una serie di sentenze che prendono in considerazione il fatto che il tempo, giuridicamente parlando, è misurato secondo il criterio dei giorni, dei mesi e degli anni e che la indeterminazione dell'avverbio 'immediatamente' non può determinare nel Pubblico Ministero



l'obbligo di iscrivere, senza indugio, la notizia di reato.

È chiaro che gli effetti che produce la iscrizione nella apposito registro sono di estrema importanza e l'intera materia non può più essere 'ostaggio' di anacronistici privilegi concessi all'Organo requirente.

È d'uopo puntualizzare la natura doverosa dell'attività che governa la **t e m p i s t i c a** dell'iscrizione della notizia *criminis* alla quale deve corrispondere, in capo al Pubblico Ministero, un congruo **'M A C E R T O T E R M I N E'** per il compimento della stessa.

Stante le indebite strumentalizzazioni è arrivato il momento che si invochi, a gran voce, il rispetto del diritto dell'indagato di essere informato, in congrui termini, dell'esistenza di una indagine nei suoi confronti ed introdurre dei correttivi processuali che si pongano quale principale finalità quella di sanzionare la tardiva

iscrizione del soggetto nel registro degli indagati.

La riforma Orando, introduttiva della disposizione di cui al comma 3 bis, ha definitivamente acclarato la presenza di un termine semestrale per la persona offesa cui non corrisponde alcun obbligo per il Pubblico Ministero di provvedere **'i m m e d i a t a m e n t e'** all'iscrizione della notizia di reato, in spregio all'art. 112 della Costituzione: *'il titolare dell'azione penale deve agire senza alcun margine di discrezione'*.

È doveroso, quindi, prendere una posizione che sia chiara ed intransigente affinché **'i m m e d i a t a m e n t e'**, *'senza interposizione di alcun atto, fatto e simili, senza intermissione di tempo, senza frapporre indugio'* possa porsi rimedio a tale inconcepibile **patologia**, intervenendo sul testo di legge ed apportando le dovute modifiche, come per l'appunto quella volta ad inserire un termine fondato su un dato giuridicamente apprezzabile.

L'Osservatorio